



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE "APS CREA DIGITALE"
DEL 14.09.2022**

L'anno 2022, il giorno 14 del mese di settembre, alle ore 21, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione **"APS CREA DIGITALE"** in seconda convocazione.

Alla seduta sono presenti: la Presidente Caterina Moscetti, la Vice Presidente Silvia Surano, il Tesoriere Alessandro Anemone, il socio fondatore Gianmarco Fanelli, i soci Irma Sborzacchi, Giorgio Romeo ed Emanuele Viola

Presiede la riunione Caterina Moscetti. Silvia Surano assume la veste di Segretario ed estensore del presente verbale.

La Presidente, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che si è regolarmente costituita avuto riguardo al numero di soci necessari per deliberare l'adeguamento dello statuto al Codice del Terzo settore, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

La Presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento al Codice del Terzo Settore

Prende la parola la Presidente dell'Assemblea Caterina Moscetti la quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto per renderlo conforme al Codice del Terzo Settore, seguendo le indicazioni ricevute via mail dal responsabile del RUNTS per la Regione Umbria. La Presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto evidenziando le modifiche che si intendono apportare e spiegandone il significato.

Segue discussione dell'Assemblea che, al termine, approva all'unanimità il nuovo testo dello Statuto che si allega al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione resta invariata in quanto, già in fase di costituzione, conteneva la locuzione oggi obbligatoria "Associazione di Promozione Sociale", in sigla "APS".

La registrazione del nuovo Statuto, essendo stato modificato per adeguarlo al Codice del Terzo Settore, è esente dall'imposta di registro e dal bollo e, pertanto, non sarà necessario un esborso per il deposito presso l'Agenzia delle Entrate. Il Presidente dichiara che provvederà, nei tempi utili alla registrazione del nuovo statuto e all'invio dello stesso al responsabile del RUNTS della Regione Umbria, unitamente alla ulteriore documentazione richiesta.

Alle ore 22.30, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno, la Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

La Presidente



Statuto dell'Associazione di promozione sociale "APS Crea Digitale"

TITOLO I

Denominazione sede

ARTICOLO 1

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice Civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, nella forma giuridica di Associazione di promozione sociale, senza scopo di lucro, operante nei settori educativo, tecnologico e culturale, che assume la denominazione APS Crea Digitale. L'associazione ha la sede legale in Sigillo, Via Rocca 15 e la sua durata è illimitata. Ogni variazione di indirizzo non prevede modifica statutaria.

TITOLO II

Scopo – Finalità

ARTICOLO 2

L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. L'associazione, per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercita le seguenti attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2015:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Essa opera senza scopo di lucro con la finalità di promuovere, in particolare nei confronti di bambini e ragazzi :

- la conoscenza dell'informatica e della programmazione;
- un approccio consapevole, responsabile, attivo e creativo alle nuove tecnologie e ai nuovi mezzi di comunicazione (ICT);
- lo sviluppo del pensiero creativo, la capacità di cooperazione e co-progettazione;
- lo sviluppo e la libera espressione delle "intelligenze" di ciascuno;
- l'utilizzo della tecnologia a fine sociale e di promozione del territorio.

L'associazione potrà svolgere, in via esemplificativa, attività come:

- organizzazione di laboratori per bambini e ragazzi dedicati all'apprendimento della programmazione informatica attraverso la realizzazione di videogiochi, animazioni interattive, siti web e applicazioni;
- progettazione di attività didattiche di avvicinamento all'elettronica e alla robotica educativa;
- promozione di modelli educativi e ambienti di apprendimento informale che favoriscano la creatività e la proattività, la collaborazione e la condivisione;
- organizzazione di incontri informativi e di approfondimento con genitori, educatori e professionisti, orientati a ridurre il divario tecnologico sociale e intergenerazionale;
- offerta di servizi di orientamento, consulenza e formazione rivolti a cittadini di ogni età e a istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sulle tematiche inerenti lo scopo sociale;
- organizzazione di convegni, corsi, seminari, mostre, forum, incontri informali sulle tematiche



inerenti lo scopo sociale;

- collaborazione con altre associazioni, istituti universitari e di ricerca, organizzazioni profit e non profit per il raggiungimento degli scopi ai punti precedenti.

L'associazione potrà compiere ogni tipo di attività immobiliare, mobiliare e finanziaria purché nel rispetto delle norme di legge e sempre senza alcun scopo di lucro. Potrà altresì porre in essere operazioni commerciali nel rispetto della normativa di riferimento per gli enti non commerciali e nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti normative, mantenendo la qualifica di ente non commerciale.

TITOLO III

Soci

ARTICOLO 3

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Le attività sono svolte avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

La qualifica di socio consente la partecipazione all'assemblea ed alle attività sociali secondo quanto stabilito nel presente Statuto ovvero dal Consiglio Direttivo.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ARTICOLO 4

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante *pro tempore* del soggetto che richiede l'adesione.

È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione.

L'eventuale rigetto delle domanda dovrà essere motivato e l'aspirante socio potrà ricorrere alla prima assemblea indetta.

L'adesione all'Associazione e la qualità di socio implicano ampia liberatoria ai fini della normativa sulla tutela del diritto alla riservatezza dei dati e della privacy e consenso al trattamento dei dati medesimi, limitatamente alla gestione dei dati conferiti, per l'uso strettamente connesso alle finalità sociali. L'adesione implica riconoscimento dell'avvenuta informativa prescritta dalla legge, ad oggi GDPR Regolamento (UE) 2016/679.

ARTICOLO 5

L'ammissione dei soci avverrà senza alcuna limitazione riferita a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi altra natura.

ARTICOLO 6

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- diritto di esaminare i libri sociali.

ARTICOLO 7

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ARTICOLO 8

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione.

ARTICOLO 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

ARTICOLO 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione del Direttivo e dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento e solo a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

ARTICOLO 11

Risorse economiche Fondo Comune

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;



- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo;
- Quote e/o contributi per partecipazione a eventi/manifestazioni organizzati dall'associazione, rimborso spese ecc.
- il patrimonio è utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ARTICOLO 12

Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio o il rendiconto economico finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario viene redatto con chiarezza e deve rispettare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.

Il bilancio o il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, se inferiori a 220.000,00 euro, sarà redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Se superiori a 220.000,00 sarà redatto per competenza.

Il bilancio o rendiconto sociale sarà depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore.

TITOLO V

Organi dell'Associazione

ART. 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale e Revisore dei Conti (organi facoltativi nominati solo in caso di obbligo di legge).

ARTICOLO 13

Assemblee



L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 15

L'assemblea dell'Associazione, competenze

L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- i) ratifica la delibera del Direttivo circa il recesso e l'esclusione degli associati salvo la ratifica dell'assemblea.

L'Assemblea ordinaria, inoltre, delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- elezione del Consiglio direttivo;
- elezione eventuale del Collegio Sindacale;
- approvazione del bilancio o del rendiconto economico finanziario;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- approvazione di eventuali Regolamenti.

ARTICOLO 16

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ARTICOLO 17

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggere nei locali della sede sociale, ovvero attraverso comunicazione per posta elettronica ai soci, almeno sette giorni prima dell'adunanza, o anche via e-mail, telegramma, sms o messaggio di testo su app quali a titolo esemplificativo "whatsapp" et similia, anche mediante invio in modalità "gruppo".

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro quindici giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei



soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i tre quarti degli iscritti in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli iscritti in seconda convocazione.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Agli associati che siano enti del Terzo settore viene attribuito un voto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

ARTICOLO 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

Le votazioni si svolgono per alzata di mano, salvo diversa modalità, anche per voto segreto, deliberata a maggioranza palese degli aventi diritto presenti.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 19

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio restano in carica un anno e sono rieleggibili.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o posta elettronica o anche via e-mail, telegramma, sms o messaggio di testo su app quali a titolo esemplificativo "whatsapp" et similia, anche mediante invio in modalità "gruppo", da spedirsi non meno di sette giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

La variazione dei componenti del Consiglio Direttivo è comunicata al Registro Unico nazionale entro 30 giorni.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio o il rendiconto economico – finanziario;
- c) redigere i programmi dell'attività da svolgere;
- d) redigere i progetti per l'impiego degli avanzi di gestione;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- f) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;



g) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati salvo la ratifica dell'assemblea, che sola decide sul punto in via definitiva.

h) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione; i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

ARTICOLO 20

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli, nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

L'incarico di membro del Consiglio Direttivo ed ogni altra carica sociale sono gratuite e non possono essere retribuite.

ARTICOLO 21

Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ARTICOLO 22

Volontario e attività di volontariato

L'associazione si avvale di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.



ARTICOLO 23

Tesoriere - Segretario - Collegio Sindacale e revisore legale dei conti

Il tesoriere coadiuva il Presidente nei suoi compiti con particolare riguardo alla tenuta della contabilità ed alla redazione del rendiconto da sottoporre all'approvazione annuale dell'assemblea.

Il Segretario collabora con il Presidente e con il Consiglio Direttivo per l'adempimento dei compiti istituzionali dell'Associazione.

Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati anche fra i non soci in conformità al secondo comma dell'art. 2397 del Codice Civile. Resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore, è l'organo di controllo ed è nominato quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Il revisore legale dei conti è nominato, ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore, quando per due esercizi consecutivi siano superati due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Può esercitare anche la funzione propria del revisore legale dei conti. In questo caso, il Collegio Sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. L'esito del monitoraggio svolto dall'organo di controllo deve essere annotato nel bilancio sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziario.

ARTICOLO 23 bis

Libri sociali e il Registro dei volontari

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, in conformità a quanto previsto dagli artt. 15 e 17 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- il Libro degli associati/iscritti/aderenti;
- il Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, ove nominato, dell'organo di controllo o di eventuali altri organi associativi;

I libri sociali e il registro dei volontari sono consultabili al socio previa istanza da presentare all'organo che

ne cura la tenuta.

ARTICOLO 24

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO VI

ARTICOLO 25

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo preposto secondo le previsioni di legge, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

È esclusa in ogni caso qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

ARTICOLO 26

Foro Competente

La definizione di qualsiasi controversia, che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione è di competenza del Foro di Perugia.

ARTICOLO 27

Norma finale

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

**Agenzia
Entrate**
Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Gualdo Tadino
Registrato il **22 SET 2022**
al n. **588** Serie **3**
Euro **€**



L'ADDETTO AL SERVIZIO
Perugia (Gualdo Tadino) (*)
(*) Firma del Segretario del Collegio Provinciale (Adolfo BRAY)